

TRIBUNALE DI CAGLIARI

Sezione Prima

Il Giudice

nella persona del dott. Gaetano Savona;

letto il ricorso depositato ai sensi degli artt. 67 e ss., d.lgs. 14 del 2019 il 6.5.2024 da

Giorgio Campus, C.F. CMPGRG71H25H118N, rappresentato, giusta procura alle liti in atti, e difesa dall'avv. Matteo Cabras, nonché assistito dal dott. Giuseppe Palomba in qualità di organismo di composizione della crisi;

ha emesso la seguente

SENTENZA

A) Con ricorso depositato il 24.9.2025, Giorgio Campus ha domandato di poter accedere alla procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore di cui agli artt. 67 e ss., d.lgs. 14 del 2019.

Al riguardo, il ricorrente ha rappresentato che:

- è qualificabile come consumatore ai sensi del codice della crisi, essendo “*persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta*” (art. 2, d.lgs. 14 del 2019);
- versa in stato di sovraindebitamento;
- le cause del sovrindebitamento sono da rinvenire in accadimenti familiari e personali descritti nel ricorso;
- è gravato da debiti per complessivi € 118.468,17, di cui:
 - a)** € 1.764,87 nei confronti dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione (ADER), in privilegio;
 - b)** € 112.273,77 nei confronti di Banca IFIS (già Veneto Banca, ora AMCO), in ipotecario (mutuo contratto nel 2003, attualmente oggetto di pignoramento del quinto dello stipendio);
 - c)** € 2.375,57 nei confronti di Blue Factor S.r.l., in chirografo;
 - d)** € 457,96 nei confronti di Banca IFIS, in chirografo;
 - e)** € 3.602,77 nei confronti di Blue Factor S.r.l. (seconda posizione), in chirografo;
 - f)** € 3.994,04 nei confronti di Link Finanziaria, in chirografo;
- il suo nucleo familiare è composto dal solo ricorrente il quale tuttavia ha obblighi di mantenimento nei confronti dell’ex coniuge e di due figli;
- il suo reddito mensile è di circa 1.400,00 euro al mese;



- il suo fabbisogno mensile è di 1.207,00 euro;
- è proprietario esclusivamente di un autoveicolo marca Ford, targato BW615NR, immatricolato nel 2001, del valore stimato 200,00 euro;
- non ha compiuto negli ultimi cinque anni atti di disposizione in frode ai creditori;
- non ha già usufruito di esdebitazione.

Quanto sopra esposto, il ricorrente intende formulare ai creditori la seguente proposta di ristrutturazione dei debiti: corresponsione della somma complessiva di € 13.793,93, così ripartiti: € 1.764,87 per il soddisfacimento integrale (100%) del credito privilegiato dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione, € 237,55 a Blue Factor (10%), € 4,57 a Banca IFIS (10%), € 360,20 a Blue Factor per la seconda posizione (10%), € 399,40 a Link Finanziaria (10%) e € 11.027,34 a Banca IFIS ex Veneto Banca (AMCO) (10%).

Infine, il ricorrente allega che le predette somme da destinare ai creditori saranno dal medesimo saranno corrisposte in 68 rate mensili di 200,00 euro l'una (tranne l'ultima pari a 393,93 euro), derivanti dal suo reddito.

B) Al ricorso è stata allegata anche la relazione dell'organismo di composizione della crisi, nella persona del dott. Giuseppe Palomba.

All'esito della relazione, e previa verifica delle informazioni fornite dal debitore, l'o.c.c. ha così concluso: *“Sulla base della documentazione ricevuta e delle informazioni assunte, il sottoscritto gestore della crisi ritiene che la proposta di ristrutturazione del debito, come da piano di ristrutturazione dei debiti predisposto ex art. 67 CCII, pur con l'alea che accompagna ogni previsione di eventi futuri, può ritenersi fundamentalmente attendibile e ragionevolmente attuabile e, per tale ragione, esaminati: i documenti messi a disposizione dal debitore e quelli ulteriori acquisiti dallo scrivente come allegati alla presente relazione; la situazione reddituale e patrimoniale del debitore; lo stato analitico dei singoli debiti quanto ad importo, natura e grado del privilegio; il contenuto del piano di ristrutturazione dei debiti predisposto dal debitore; **esprime** il proprio favorevole giudizio in merito alla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda”*.

C) Ritenuta la sussistenza dei presupposti di legge, l'intestato Tribunale ha disposto la prosecuzione del procedimento di composizione della crisi, con la pubblicità del piano, la sua comunicazione ai creditori e l'assegnazione a quest'ultimi di termine per la formulazione di eventuali osservazioni.

Decorso il termine assegnato, l'o.c.c. ha depositato relazione sulla comunicazione ai creditori e le loro osservazioni.



Con la predetta relazione, l'o.c.c. ha dato atto che il creditore Blue Factor ha precisato di essere mera mandataria delle attività di recupero, gestione e amministrazione del credito di cui alla lettera e), in nome e per conto di Eclipse 1 S.r.l., la quale tuttavia ha ceduto la posizione alla società Giove SPV s.r.l.

Con la medesima relazione, l'o.c.c. ha tuttavia rappresentato che nelle more del procedimento, il debitore è stato licenziato in ragione delle sue condizioni di salute, e ha ricevuto il TFR nella misura, al netto della ritenuta, di 7.346,91 euro.

Sicché ha perso lo stipendio dal quale avrebbe ritratto le risorse per soddisfare i creditori, ma ha la disponibilità del trattamento di fine rapporto, che può destinare integralmente al pagamento dei debiti.

L'o.c.c. ha pertanto riformulato la proposta, nei seguenti termini:

corresponsione della somma complessiva di € **7.346,91**, così ripartiti: € 1.764,87 per il soddisfacimento integrale (100%) del credito privilegiato dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione, € 110,23 a Blue Factor, € 2,12 a Banca IFIS, € 167,15 a **Giove Spv S.r.l.**, € 185,34 a Link Finanziaria, € 5.117,20 a Banca IFIS ex Veneto Banca (AMCO Asset Management Company Spa).

Somme, queste, da pagarsi in un'unica soluzione entro marzo 2026.

Vista la nuova formulazione della proposta e ritenuto che comportasse la necessità di provvedersi a nuova pubblicazione del piano e comunicazione ai creditori, con nuovo termine per gli stessi per la formulazione di eventuali osservazioni, i Tribunale ha conseguentemente disposto in tale senso con decreto del 24.1.2026.

Con relazione depositata il 23.2.2026, l'o.c.c. ha rappresentato di aver provveduto alla pubblicazione e alla comunicazione ai creditori e che, nel termine assegnato, non sono giunte osservazioni.

D) Ciò posto, ai sensi dell'art. 67, d.lgs. 14 del 2019 *“Il consumatore sovraindebitato, con l'ausilio dell'OCC, può proporre ai creditori un piano di ristrutturazione dei debiti che indichi in modo specifico tempi e modalità per superare la crisi da sovraindebitamento. La proposta ha contenuto libero e può prevedere il soddisfacimento, anche parziale e differenziato, dei crediti in qualsiasi forma. 2. La domanda è corredata dell'elenco: a) di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute e delle cause di prelazione; b) della consistenza e della composizione del patrimonio; c) degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni; d) delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni; e) degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate del*



debitore e del suo nucleo familiare, con l'indicazione di quanto occorre al mantenimento della sua famiglia. 3. La proposta può prevedere anche la falcidia e la ristrutturazione dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, del trattamento di fine rapporto o della pensione e dalle operazioni di prestito su pegno, salvo quanto previsto dal comma 4. 4. E' possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possano essere soddisfatti non integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti oggetto della causa di prelazione, come attestato dall'OCC. 5. E' possibile prevedere anche il rimborso, alla scadenza convenuta, delle rate a scadere del contratto di mutuo garantito da ipoteca iscritta sull'abitazione principale del debitore se lo stesso, alla data del deposito della domanda, ha adempiuto le proprie obbligazioni o se il giudice lo autorizza al pagamento del debito per capitale ed interessi scaduto a tale data. 6. Il procedimento si svolge dinanzi al tribunale in composizione monocratica”.

Il ricorso soddisfa i requisiti di cui alla norma testé citata, posto che la documentazione indicata nella norma integralmente prodotta è completa (oltre che veritiera, come da attestazione dell'oc.c.) e che la proposta non presenta profili di illegittimità.

Ai sensi dell'art. 68, d.lgs. 14 del 2019, il ricorso deve essere corredato da relazione dell'organismo di composizione della crisi, recante “a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni; b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte; c) la valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda; d) l'indicazione presunta dei costi della procedura. 3. L'OCC, nella sua relazione, deve indicare anche se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita. A tal fine si ritiene idonea una quantificazione non inferiore all'ammontare dell'assegno sociale moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159”.

La relazione depositata dell'oc.c. soddisfa i requisiti normativi appena riportati e, come già detto, si conclude con l'attestazione della veridicità delle informazioni rese dal debitore nonché della fattibilità del piano.

Infine, ai sensi dell'art. 69, d.lgs. 14 del 2019 “Il consumatore non può accedere alla procedura disciplinata in questa sezione se è già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda o ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte, ovvero ha determinato la situazione di



sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode. 2. Il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi di cui all'articolo 124-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa per contestare la convenienza della proposta”.

Orbene, anche sotto tale profilo non si ravvisano ragioni ostative all’omologa del piano, posto che non è emerso che il ricorrente sia stato già esdebitato negli ultimi cinque anni né vi abbia già fatto ricorso per due volte. Infine, tanto meno sono emerse condotte in mala fede o con colpa grave, alla base della situazione di attuale sovraindebitamento.

Rilevato che si è ritualmente svolta la procedura per l’omologa del piano di ristrutturazione dei debiti del sovraindebitato considerata l’assenza di osservazioni dei creditori, e ribadita la valutazione di legittimità del piano e della proposta, deve quindi procedersi all’omologa del piano.

P.Q.M.

omologa il piano di ristrutturazione dei debiti di Giorgio Campus;

dispone la pubblicazione della sentenza entro quarantotto ore, ai sensi dell’art. 70, comma I, d.lgs. 14 del 2019, in apposita area del sito web del Tribunale o del Ministero della Giustizia;

dispone che sia data comunicazione della sentenza entro trenta giorni, a cura dell’o.c.c., a tutti i creditori;

dispone che l’o.c.c. vigili sull’adempimento del piano, risolva eventuali difficoltà e, ove necessario le sottoponga al giudice;

dispone che l’o.c.c. segnali al giudice ogni fatto rilevante ai fini della revoca dell’omologazione;

dispone che l’o.c.c. ogni sei mesi riferisca al giudice circa l’adempimento del piano;

dispone che, terminata l’esecuzione del piano, sentito il debitore, l’o.c.c. presenti al giudice una relazione finale;

dichiara chiusa la procedura.

Cagliari, 10 marzo 2026

Il Giudice

dott. Gaetano Savona

